

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 15/12/2021

FATTO

La parte ricorrente, anche a mezzo della documentazione prodotta, ha rappresentato di essere succeduta *mortis causa* (all. 1 e 2 al ricorso) al Sig. "Xxxxx Xxxxxxx" (*de cuius*), deceduto in data 19.10.2020; che presso l'intermediario resistente sussistono i seguenti rapporti intestati o cointestati al *de cuius*: conto corrente n. 35421/80; conto corrente n. 92368/80; carta prepagata n. "*****893"; deposito titoli 41565/11, cassetta n. "**** AG 40", cassetta n. "**** AG 107"; che l'intermediario, pur a seguito della presentazione in originale della documentazione necessaria per il rilascio dei predetti rapporti bancari, richiedeva la dichiarazione di atto notorio, ritenendo insufficiente la dichiarazione sostitutiva; di aver eccepito la modifica apportata all'art. 2 DPR 445/2000 dall'art. 30-*bis* DL 76/2020, convertito in L. 120/2020, che tuttavia non è stata presa in considerazione dall'intermediario resistente; che l'attuale previsione dell'art. 2 DPR 445/2000, come novellato, prevede un obbligo di accettazione delle dichiarazioni sostitutive anche nei rapporti tra privati, se le stesse vengono accettate dalla p.a.; che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione volta a sostituire l'atto di notorietà, con cui possono essere comprovati stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, resa e sottoscritta dallo stesso, nel caso di specie resa di fronte al notaio e pertanto pienamente efficace nei confronti dell'intermediario; che nel caso di specie è stata esibita anche la dichiarazione di successione, l'unico atto che la legge prescrive alla banca di acquisire obbligatoriamente in casi siffatti (D.Lgs. 346/1990);



che con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà qualsivoglia responsabilità, anche penale, circa dichiarazioni mendaci resta in capo ai soli dichiaranti, che risultano responsabili anche verso i terzi, con liberazione integrale della banca.

Parte ricorrente in data 30.06.2021 ha proposto reclamo nei confronti dell'intermediario, il quale in data 17.08.2021 vi ha dato riscontro negativo.

Nelle controdeduzioni al ricorso, presentate tramite il Conciliatore bancario con nota del 20.10.2021, l'intermediario resistente, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso giacché parte ricorrente avrebbe proposto ricorso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla data di proposizione del secondo reclamo; che nel merito, all'apertura della pratica successoria – avutasi con sottoscrizione del modulo da parte dei clienti in data 29.12.2019 – è stato reso noto l'onere in capo agli interessati di produrre l'atto di notorietà in caso di consistenze ereditarie superiori ad Euro 103.000,00; che la modifica normativa introdotta dal c.d. "decreto-semplificazioni" a far data dal 14.09.2020 è pacifica ed è riconosciuta dall'istituto; che ai sensi dell'art. 71, comma 4, DPR 445/2000 la banca potrebbe – nell'accettare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio – chiedere all'amministrazione competente, previo consenso del dichiarante, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati a proprie mani; di dover pertanto esperire un controllo relativo ai dati successivi che non sono in possesso di alcuna amministrazione, con la conseguenza che non sarebbe possibile effettuare alcuna verifica mediante dati ufficiali in merito ai contenuti di un'ipotetica dichiarazione sostitutiva; che gli atti di notorietà continuano a essere previsti e disciplinati dall'ordinamento dall'art. 5 RD 1366/1922 e dall'art. 1 L. 89/1913.

La parte ricorrente ha replicato a dette controdeduzioni con nota del 13.11.2021, a mezzo della quale ha ulteriormente precisato che l'altrui eccezione preliminare di rito è frutto di un'errata interpretazione della normativa di riferimento, posto che quanto denominato da quest'ultima "secondo reclamo" altro non era che un riscontro fornito dal cliente alla risposta negativa resa dall'intermediario a fronte del primo reclamo; che nel merito, l'art. 2 DPR 445/2000 non pone limiti di sorta o soglie alla validità delle autodichiarazioni nei rapporti tra privati e, comunque, la limitazione prevista dal documento invocato dalla banca risulterebbe palesemente contraria alla disposizione citata; che la modifica normativa recentemente apportata alla disposizione fa venire meno la discrezionalità che la disposizione previgente riconosceva ai privati circa la possibilità di richiedere la produzione di un atto notorio in luogo di una dichiarazione sostitutiva; quanto affermato circa l'impossibilità di svolgere verifiche sulla veridicità di un'autodichiarazione sarebbe infondato, in quanto – a norma dell'art. 71 DPR 445/2000 – le amministrazioni ovvero i privati che acquisiscono dichiarazioni svolgono i controlli solo nel caso di ragionevole dubbio; che nel caso di specie non ricorre alcuna contestazione circa quanto asserito con la dichiarazione sostitutiva e nessun rischio si palesa concreto in capo alla banca; che la richiesta di atto notorio da parte di quest'ultima parrebbe meramente pretestuosa e per nulla motivata; che la modifica dell'art. 2 DPR 445/2000 obbliga la banca a motivare la necessità contingente della richiesta di atto notorio e tale motivazione non può limitarsi a profili di potenziale rischio, peraltro in un quadro ipotetico e futuro senz'alcuna base concreta; che il ritardo nella liquidazione dei cespiti deve essere conteggiato a far data dal 31.07.2021, ossia trenta giorni dopo l'avvenuta consegna della documentazione necessaria per il "rilascio" dei rapporti bancari in oggetto.

Parte resistente, con nota del 26.11.2021, ha precisato che la dichiarazione sostitutiva non avrebbe alcuna valenza probatoria in sede di eventuali giudizi civili di contestazione e di non essere in possesso di alcun elemento atto a comprovare la correttezza della propria attività istruttoria prodromica al "rilascio" dei cespiti ereditari; che in tal senso, solo l'atto notorio potrebbe costituire prova legale nel caso di contestazioni aventi ad oggetto il



“rilascio” dei cespiti e manderebbe esente la banca da responsabilità nei confronti di eventuali terzi interessati; che l'impostazione argomentativa della parte ricorrente, in base alla quale la normativa attualmente in vigore non consentirebbe la richiesta di un atto di notorietà, è smentita dal fatto che non sono intervenuti provvedimenti normativi in abrogazione delle disposizioni che disciplinano l'atto notorio; che con riferimento alle argomentazioni svolte dalla parte ricorrente in ordine al modello organizzativo interno dell'istituto e alle modalità di gestione delle pratiche successorie, anche altri intermediari richiedono l'atto notorio e ritengono non sufficiente la produzione della dichiarazione sostitutiva; che dalla lettura della documentazione prodotta dalla parte, si rileva che solo uno dei due eredi ricorrenti (il Sig. “XXXX”, e non la Sig.ra “XXXX”) avrebbe provveduto a sottoscrivere – congiuntamente ad altro soggetto che non è parte dell'odierno procedimento – alcuni strumenti finanziari, i quali hanno fatto maturare un guadagno di Euro 258,81 (anziché di Euro 660,00); che il preteso guadagno dovrebbe essere depurato delle imposte e delle tasse e ridotto del 50%, in quanto i fondi assunti a parametro del danno risultano cointestati con altro soggetto; che parte ricorrente, là dove fosse stata in possesso di maggiori liquidità, verosimilmente non avrebbe deciso di diversificare il proprio portafoglio finanziario mediante acquisizione di strumenti diversi da quelli acquistati; che parte ricorrente ha prodotto documenti interni alla banca depositaria, quando avrebbe dovuto produrre documenti ufficiali (come ad esempio gli estratti quotazioni di Bloomberg); che parte ricorrente si riferirebbe ad un periodo alquanto breve (appena un mese), in cui i fondi hanno avuto un rendimento positivo, per estendere indebitamente il preteso guadagno alle mensilità successive.

Parte ricorrente chiede di intimare alla banca il “rilascio” dei rapporti intestati al *de cuius*, la modifica della sua procedura interna così da renderla conforme a quanto previsto dalla legge in ordine alla possibilità di accettare le dichiarazioni sostitutive in luogo degli atti notori; di condannare la banca al risarcimento del danno patito dagli eredi per l'impossibilità di ottenere la disponibilità delle ingenti somme in essere presso l'istituto, per cause imputabili unicamente a quest'ultimo, e la conseguente impossibilità di impiegare le risorse finanziarie in attività di investimento pur compiute (per consistenze nettamente inferiori) nel periodo in cui ha trovato sviluppo la vicenda controversa; di condannare la banca a rimborsare le spese patite, non solo con riferimento al rimborso del contributo versato, ma anche con riferimento al tempo impiegato per la predisposizione del ricorso, spese che si quantificano in non meno di Euro 250,00; di condannare l'intermediario a rimborsare tutte le spese di tenuta conto, canoni, imposte di bollo addebitate sui rapporti oggetto di ricorso a far data dal 31.07.2021.

L'intermediario resistente domanda la rideterminazione dei termini del ricorso per mancato rispetto del termine tra la proposizione del reclamo e il deposito del ricorso stesso; che sia respinta la domanda della parte ricorrente, in quanto infondata; che sia altresì respinta la domanda della parte ricorrente finalizzata alla equiparazione della dichiarazione sostitutiva con gli atti di notorietà; che siano respinte le domande risarcitorie avanzate dalla parte ricorrente per l'asserita perdita di *chances* nonché per il ristoro del tempo impiegato per la tutela dei propri interessi.

DIRITTO

Occorre affrontare in via pregiudiziale l'eccezione di parte resistente, la quale lamenta l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto dal cliente senza attendere il termine dilatorio di 60 giorni prescritti dalle Disposizioni procedurali-ABF.

Tanto premesso, il Collegio rileva che le nuove Disposizioni (cfr. Sezione VI, paragrafo I), datate 12 agosto 2020, applicabili dall'1.10.2020 sul punto prevedono: “Il cliente rimasto



insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario, o nei più brevi termini eventualmente previsti da specifiche disposizioni di legge o dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del Titolo VI del TUB, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, anche senza avvalersi dell'assistenza di un avvocato o di altro professionista".

Il Collegio di Coordinamento, chiamato a pronunciarsi su un caso analogo, nella vigenza delle nuove disposizioni, con la recente decisione n. 15400/21, ha fissato il seguente principio di diritto: "La presentazione del ricorso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo comporta l'inammissibilità del ricorso stesso che tuttavia può essere riproposto previo nuovo reclamo. Resta salva l'ipotesi di ricorso presentato prima della scadenza del predetto termine, ma in data successiva alla replica dell'intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo".

Ora nel caso di specie parte ricorrente in data 30.06.2021 inoltra il reclamo all'intermediario, in quale fornisce riscontro negativo al cliente in data 13.08.2021 (come confermato dallo stesso intermediario in sede di controdeduzioni). Sennonché l'intermediario asserisce che il cliente, nel riscontrare ulteriormente la lettera del 13.08.2021, con comunicazione del 17.08.2021 abbia inteso proporre un "secondo reclamo", rispetto al quale il cliente non avrebbe atteso ulteriore riscontro da parte dell'intermediario. In altri termini, l'intermediario asserisce che, prima di proporre ricorso, parte ricorrente avrebbe dovuto attendere l'ennesimo suo riscontro o quantomeno il decorso del termine di (ulteriori) 60 giorni.

Una tale eccezione risulta priva di pregio, posto che nel caso di specie il ricorso è stato proposto dopo che le parti hanno avuto pienamente modo di confrontarsi sull'oggetto del futuro giudizio; il ricorso risulta invero proposto ritualmente in data 8.09.2021, ovvero a seguito del riscontro negativo al reclamo. Peraltro i contenuti della comunicazione di parte ricorrente, formulata in riscontro alla risposta al reclamo, non recano censure o contestazioni nuove, rivelandosi essi una pura replica alle determinazioni dell'intermediario resistente. Ne discende che l'eccezione di quest'ultimo è infondata.

Nel merito, la questione attiene alla legittimità della condotta della banca la quale – pur a fronte delle modifiche normative che hanno interessato gli artt. 2 e 71 DPR 445/2000 in forza del c.d. "DL-Semplificazioni" (76/2020, conv. in L. 120/2020) – ha richiesto a parte ricorrente l'esibizione dell'atto di notorietà afferente alla relativa vicenda successoria ed ha contestato l'insufficienza della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

È circostanza pacifica tra le parti il decesso in data 19.10.2020 dell'originario intestatario e cointestatario dei plurimi rapporti sussistenti presso la banca resistente.

Ora, secondo le istruzioni interne dell'intermediario, la possibilità di "rilasciare" i rapporti del *de cuius* agli eredi in base alla sola dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sarebbe preclusa per cespiti di consistente valore. Ciò è riportato nella comunicazione via e-mail del 29.06.2021 (in atti) con la quale un dipendente dell'intermediario resistente ha espressamente affermato: "(...) non va bene la dichiarazione sostitutiva; per cespiti superiori a 103,000,00 euro è richiesto l'atto notorio".

Sennonché una condotta siffatta della banca dev'essere vagliata alla luce di quanto prescritto dal novellato art. 2 DPR 445/2000, a seguito delle modifiche apportatevi dall'art. 30-bis DL 76/2020, entrato in vigore il 15.09.2020. Come documentato in atti e concordemente riconosciuto dalle parti, la pratica successoria presso l'intermediario è stata avviata in data 29.12.2020 e quindi successivamente all'entrata in vigore della normativa da ultimo modificata.

Stando al tenore letterale della norma, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, mentre i privati (dall'entrata in vigore della novella) – a fronte della facoltà



degli utenti di presentare la certificazione o la dichiarazione sostitutiva –, in quest'ultimo caso, non sono più legittimati a rifiutare le autodichiarazioni spontaneamente esibite dagli interessati. Di converso, non risultano più legittimati a richiedere certificazioni in luogo di autodichiarazioni.

Si rileva pertanto come il legislatore abbia voluto rimettere all'interessato la scelta di esibire una certificazione ovvero un'autocertificazione (come la dichiarazione sostitutiva) per comprovare stati, qualità o fatti, in base a una scelta di opportunità insindacabile da parte del soggetto ricevente, nell'ottica di generalizzare il ricorso alle autocertificazioni. In mancanza di riferimenti giurisprudenziali in merito all'interpretazione delle norme per cui è controversia, si deve far richiamo alle finalità che il legislatore ha inteso verosimilmente perseguire con una tale novella. È intuitivo come questi abbia voluto semplificare i rapporti tra privati e sgravare la p.a., responsabilizzando ulteriormente il cittadino richiedente. Alla luce di una tale considerazione può ben dirsi che la banca abbia assunto un comportamento illegittimo nella parte in cui non ha trasferito i cespiti agli eredi sulla base della sola dichiarazione sostitutiva di notorietà.

La controversia, inoltre, attiene alla verifica dei presupposti e delle condizioni di risarcibilità del danno asseritamente patito da parte ricorrente per la perdita di *chances* e per la spendita di tempo occorsa per la tutela dei propri interessi. La condotta che parte ricorrente asserisce lesiva consisterebbe nell'ostruzionismo opposto dalla banca al "rilascio" dei rapporti in base alla richiesta di documentazione non necessaria a tal fine.

Ora, vero è che il cliente avrebbe potuto conseguire un danno dalla mancata tempestiva cessione dei rapporti di conto corrente da parte della banca; vero è anche però che non paiono ricorrere "tempi" armonizzati tra i vari tribunali per il rilascio degli atti di notorietà, con la conseguenza che è impossibile operare una valutazione di probabilità prognostica circa la dilatazione temporale che sarebbe venuta a configurarsi tra la richiesta dell'atto notorio e l'accesso ai rapporti bancari, là dove parte ricorrente si fosse adeguata alle richieste della banca. Peraltro, parte ricorrente non ha prodotto evidenza alcuna di eventuali impedimenti oggettivi che avrebbero comportato – nel caso di richiesta di atto notorio – la dilatazione dei "tempi" di accesso ai rapporti bancari per un lasso superiore a 70 giorni, che è il tempo intercorso tra la prima contestazione nei confronti dell'intermediario e la presentazione del ricorso in esame.

In ogni caso, quanto alle domande risarcitorie in discorso, il cliente non produce idonea documentazione a supporto. In materia di onere probatorio, infatti, "spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in *re ipsa*, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione (...)" (ABF, Coll. coord. n. 1642/19).

Parte ricorrente chiede in primo luogo la liquidazione del danno da perdita di *chances* per il mancato investimento delle maggiori somme (indebitamente bloccate dalla banca) in strumenti finanziari acquistati nel medesimo periodo. Ma tale richiesta risarcitoria appare infondata, posto che parte ricorrente non prova di aver già instaurato trattative con altri intermediari per collocare il denaro del *de cuius* nel mercato finanziario. Non rileva a tal fine la prova dell'andamento positivo di alcuni titoli, in quanto non risulta certo che tutti gli eredi avrebbero prestato il loro consenso ad investire i cespiti esattamente in quei titoli, il cui rendimento è in ogni caso altalenante e non certo (come dimostrato dall'intermediario). Deve invece riconoscersi al cliente il rimborso delle spese di gestione e di tenuta del conto relative al periodo cui afferisce la presente controversia. Il cliente produce evidenze contabili che rivelano l'addebito di complessivi Euro 24,7 a titolo di canoni e imposta di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

bollo per i mesi di agosto e settembre 2021, ed Euro 8,55 a titolo dell'imposta di bollo relativa a giugno 2021. Tuttavia, poiché il reclamo è stato proposto a fine giugno 2021, l'intermediario deve pagare al cliente la minor somma complessiva di Euro 24,70, oltre alle ulteriori somme addebitate dalla banca alla parte ricorrente al medesimo titolo fino al rilascio dei cespiti ereditari.

P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA